

COMUNE DI RUSSI

SINDACO

Sergio Retini

ASSESSORE AD AMBIENTE E URBANISTICA

Renzo Piva

Adozione

Approvazione

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VARIANTE 2016 AREE CAMPODORO 1 E GRAZIANI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RESPONSABILE DI PROGETTO

Arch. Marina Doni

CONSULENTI



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

Dott. Stefano Costa *
P.A. Christian Bandini *
Ing. Micaela Montesi *
Dott. Mattia Benamati
Dott.ssa Stefania Ciani*

*Tecnici competenti in acustica ambientale

SOMMARIO

Art. 1 - VALORE ED EFFETTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
Art. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
Art. 3 - AGGIORNAMENTO E RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI E ATTI DI PIANIFICAZIONE	3
Art. 4 ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ZONE OMOGENEE	4
ART. 5 - DEFINIZIONE VALORI ACUSTICI E LIMITI DI ZONA.....	6
ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 7	7
Art. 7 - INFRASTRUTTURE STRADALI	7
Art. 8 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	9
Art. 9 - SOVRAPPOSIZIONE FASCE	10
Art. 10 - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E INTERVENTI EDILIZI	10
Art. 11 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN PREVISIONE	12
ALLEGATO	14

Art. 1 - VALORE ED EFFETTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1 La presente Classificazione Acustica Comunale è lo strumento di controllo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici, un miglioramento della qualità acustica del territorio, in particolare delle aree urbane e di tutti gli spazi fruibili dalla popolazione.

2 Il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire, nel rispetto delle disposizioni delle presenti Norme, attraverso interventi di risanamento specifici e attraverso provvedimenti urbanistici finalizzati al miglioramento del clima acustico.

3 La variante alla classificazione è stata elaborata in coerenza con il PRG comunale vigente e classifica il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione urbanistica del territorio.

4 La Classificazione Acustica è stata elaborata ai sensi della Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, della Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2001, n. 2053 e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di acustica. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche nonché sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori indicati dal DPCM del 1/3/1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97, dalle fasce di pertinenza della ferrovia fissate dal DPR 18/11/98 n. 459 e dalle fasce di pertinenza acustica e relativi limiti di cui al DPR 30/3/2004, n.142.

5 La presente variante alla classificazione acustica del territorio si applica alla porzione del territorio comunale individuata nella Relazione tecnica come "Area Campodoro 1 e Graziani".

6 Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.

Art. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1 La Classificazione Acustica si compone dei seguenti elaborati costitutivi:

- a) Relazione Tecnica;
- b) Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- c) Tavole (territorio comunale: scala 1:2.000)

Art. 3 - AGGIORNAMENTO E RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI E ATTI DI PIANIFICAZIONE

1 L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la Classificazione Acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, in occasione di varianti al PRG, deve essere verificata e, qualora necessario, eventualmente aggiornata la Classificazione Acustica.

2 In occasione di varianti al PRG e relativamente agli ambiti interessati e alle aree confinanti, deve essere verificata ed eventualmente aggiornata la Classificazione Acustica, in base agli effettivi carichi insediabili e alla localizzazione degli usi in progetto.

3 Possono essere apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento territoriale, comunque denominato. Tali rettifiche possono derivare anche da una più attenta considerazione dell'assetto catastale ovvero da rilevazioni topografiche che mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere piccole porzioni di territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell'ambito o della zona perimetrata. Tali rettifiche devono essere adeguatamente rappresentate in appositi elaborati cartografici, con l'indicazione delle motivazioni di ciascuna di esse e l'attestazione che non impediscono o rendono più gravoso il raggiungimento degli obiettivi di qualità acustica fissati.

4 La Classificazione Acustica e relative Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5 Gli strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati alla data di approvazione della presente Variante alla Classificazione Acustica, possono essere attuati nel rispetto dei parametri acustici previsti e/o prescritti nello strumento attuativo stesso.

6 Qualora l'attuazione degli ambiti sia fedele alla previsione del piano di Classificazione Acustica diventa vigente la classe acustica individuata nella tavola come di progetto, senza comportare variante.

Art. 4 ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ZONE OMOGENEE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO

1. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per "stato di fatto" pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si considerano "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.

2. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

a) CLASSE I: "aree particolarmente protette" rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

b) CLASSE II: "aree prevalentemente residenziali" si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

- c) CLASSE III: "aree di tipo misto" aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;
- d) CLASSE IV: "aree di intensa attività umana" aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;
- e) CLASSE V: "aree prevalentemente industriali" aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;
- f) CLASSE VI: "aree esclusivamente industriali" aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

4. La zonizzazione acustica è riportata per l'intera area di variante comunale su cartografia in scala 1:2.000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE	COLORE campitura piena
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso vermiglio
V	Rosso violetto
VI	Blu

3. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in "aree acusticamente omogenee" è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione acustica.

4. In caso di dubbi interpretativi sulla classificazione si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti Norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La classificazione acustica dello stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l'area di variante su cartografia in scala 1:2000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE	COLORE campitura tratteggiata su campitura piena relativa al tema dell'esistente
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso vermiglio
V	Rosso violetto
VI	Blu

ART. 5 - DEFINIZIONE VALORI ACUSTICI E LIMITI DI ZONA

1 In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2 Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione (Tab. 1): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora;

- valori limite di immissione (Tab. 2): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Questo criterio è misurato all'interno degli ambienti abitativi e si applica secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 14/11/97 e s.m.i.. I valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) sono di 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno.

- valori di attenzione (Tab.3): il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- valori di qualità (Tab 4): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tab.1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)

		Periodo diurno (6.00-22.00)	Periodo notturno (22.00-6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

Tab.2 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)

		Periodo diurno (6.00-22.00)	Periodo notturno (22.00-6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Tab.3 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)

		1 ora		lungo termine (TL)	
		diurno	notturno	Diurno	notturno
Classe 1	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab.4 - VALORI DI QUALITA' IN dB(A)

		Periodo diurno (6.00-22.00)	Periodo notturno (22.00-6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato:

- a) situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico comunale);
- b) situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c) secondo quanto indicato nella LR 15/2001;
- c) situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 7 - INFRASTRUTTURE STRADALI

1 Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 n°142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26/10/1995 n° 447" non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

2 Alle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.

3 All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla Classificazione Acustica. Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica.

4 Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante dal traffico veicolare, all'interno delle fasce di pertinenza, sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada (classificazione stradale), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza calcolata a partire dal confine stradale e la caratteristica dei ricettori.

5 A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo le indicazioni del DPR n° 142 del 30/03/2004.

Tab 1 - LIMITI PER LE STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

Tab 2 - LIMITI PER LE STRADE ESISTENTI

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
		100 (fascia A)			70	60

	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Art. 8 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

1 Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

2 Alle infrastrutture ferroviarie all'interno delle fasce di pertinenza non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.

3 Per le infrastrutture ferroviarie esistenti all'entrata in vigore del decreto 459/98 e di nuova realizzazione l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza calcolata a partire dalla mezzzeria del binario esterno è:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare del titolo edilizio rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

4 Per le infrastrutture ferroviarie esistenti all'entrata in vigore del D.P.R 459/98 e per quelle di nuova realizzazione, all'interno delle fase di pertinenza i valori limite di immissione di rumore sono quelli stabiliti dal decreto stesso, di seguito riportate:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h - 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h - 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

5 All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica. Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

6 Tali valori limite si riferiscono ai livelli sonori misurati con le modalità stabilite dal DMA 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" che, relativamente alle infrastrutture ferroviarie, fanno espresso riferimento agli eventi sonori riconducibili ai singoli transiti dei convogli ferroviari.

7 Per quanto sopra, i limiti del DPR n. 459/1998 sono da considerarsi riferiti al solo transito dei convogli ferroviari lungo l'infrastruttura. Eventuali sorgenti sonore presenti all'interno delle aree ferroviarie (oppure a servizio di queste) che non sono direttamente riconducibili ai transiti ferroviari (impianti tecnici, etc.) dovranno sottostare al rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché a quelli differenziali di immissione sonora.

Art. 9 - SOVRAPPOSIZIONE FASCE

1 Nel caso di sovrapposizione tra fasce di pertinenza acustica afferenti a più infrastrutture, devono essere contemporaneamente rispettati i seguenti valori limite: il limite definito dal rispettivo decreto attuativo relativamente alle immissioni sonore indotte dalla singola infrastruttura; il limite più elevato, fra quelli associati a ciascuna fascia di pertinenza acustica, per le immissioni sonore indotte da tutte le infrastrutture a fasce sovrapposte.

2 In sede di valutazione, nel caso di sovrapposizione di più fasce e di superamento del limite maggiore fra quelli associati a ciascuna fascia, il limite assegnato alla singola infrastruttura deve essere valutato secondo il criterio di cui all'allegato 4 del DMA 29.11.2000.

Art. 10 – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E INTERVENTI EDILIZI

1 Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono essere disciplinate in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.

2. Le trasformazioni territoriali attuative dovranno essere coerenti rispetto alla zonizzazione acustica dello stato di fatto, ovvero, qualora si rilevino incompatibilità con la zonizzazione vigente o col clima acustico rilevato, dovranno essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento dell'esistente o ad opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la zonizzazione vigente ovvero con il clima acustico rilevato.

3. Entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, deve essere garantito il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti di immissione assoluti e differenziali).

4. Nelle zone limitrofe all'area di intervento, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, deve essere garantito il rispetto dei

valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

5. In particolare qualora sia previsto l'insediamento di zone produttive in adiacenza a zone residenziali esistenti, oppure l'insediamento contestuale di nuove zone produttive e nuove zone residenziali adiacenti, le attività rumorose collocate all'interno del perimetro dell'area produttiva dovranno essere ubicate e condotte in modo tale da garantire il rispetto dei valori limite per la classe attribuita alla zona residenziale. I provvedimenti di contenimento e mitigazione del rumore prodotto dovranno essere previsti dal progetto della zona produttiva e dovranno essere a carico degli insediamenti produttivi stessi. Al fine di assicurare il rispetto di tali limiti andrà individuata all'interno del progetto dell'area produttiva una fascia di rispetto in corrispondenza del confine con la zona residenziale da classificare in classe IV. Si ricorda che in tali casi va comunque rispettato il valore limite di immissione differenziale.

6. Qualora sia previsto l'insediamento di una nuova zona residenziale in adiacenza ad una zona produttiva esistente, dovrà essere il progetto della nuova zona residenziale a prevedere un assetto distributivo planivolumetrico ed interventi di contenimento e mitigazione idonei a garantire all'interno dell'area residenziale il rispetto dei valori limite della classe acustica attribuita. Si ricorda che in tali casi va comunque rispettato il valore limite di immissione differenziale.

7 La documentazione di previsione di impatto acustico (DO.IM.A.), elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004, deve essere redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR n. 15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:

- realizzazione;
- modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;
- potenziamento, delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - f) cave;
 - g) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, di rottamazione;
 - h) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - i) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
 - j) artigianato di servizio;
 - k) autorimesse di uso pubblico ed autolavaggi;
 - l) centri direzionali, centri commerciali e strutture di vendita (ad esclusione di quelle di vicinato, se non sono installati macchinari o impianti rumorosi);
 - m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, impianti di condizionamento e trattamento aria;
 - n) impianti di trattamento rifiuti.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227 del 19/10/2011 e riportate in allegato alle presenti norme, fatta eccezione per i casi nei quali sono installati macchinari o impianti rumorosi o che

utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

8 La documentazione di previsione di impatto acustico (DO.IM.A.) elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 673/2004, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della LR n.15/2001, nel caso di insediamenti che possono essere causa di immissioni sonore, deve essere allegata alle domande per il rilascio di:

- a) titolo abilitativo;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al comma 5;
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di tali attività;

Per le attività le cui emissioni di rumore non comportino livelli superiori ai limiti (di emissione e immissione assoluti e differenziali) stabiliti dalla presente classificazione acustica la DO.IM.A., ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del DPR 227/2011, può essere resa mediante dichiarazione di un tecnico competente sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000), per attestare l'assenza di sorgenti sonore significative.

Nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia connesso all'insediamento e/o alla modifica sostanziale di attività produttive, commerciali, terziarie e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (come definite ed individuate nella DGR n° 1446 del 01.10.2007), la documentazione di previsione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà fare parte integrante della documentazione da inoltrare al SUAP per l'attivazione del procedimento istruttorio finalizzato all'acquisizione del parere integrato ARPA/AUSL, previsto dall'art. 33 comma 5 della LR n. 31/2002.

In caso di comunicazione inizio lavori o segnalazione certificata di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (art. 10, c. 6, LR n. 15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico, o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

9 La Documentazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.), elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 673/2004 e ai sensi dell'art. 10, comma 2 della LR n. 15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali, case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani escluse le aree verdi di quartiere;
- d) nuovi insediamenti residenziali, quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - aree all'interno dei centri abitati,
 - aree all'interno, anche parzialmente, delle fasce di pertinenza infrastrutturale del DPR 142/04 e del DPR 459/98 e comunque entro i 100 m dalle strade statali e provinciali e 500 m dall'autostrada e dalla Ferrovia,
 - aree prossime alle altre opere di cui al precedente comma 5.

Ai sensi del DPR 227 del 19 ottobre 2011, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo, il documento previsionale di clima acustico (DPCA) può essere sostituita da una autocertificazione del tecnico acustico competente che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 11 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN PREVISIONE

1 Nella stesura delle presenti Norme e della cartografia sono stati considerati i progetti individuati dal PRG; la bretella dalla faentina (SP302) è da considerarsi solamente indicativa in quanto dovrà subire modifiche di tracciato con il procedere della progettazione.

2 Fatti salvi i progetti per i quali l'iter di approvazione è già in corso, i progetti preliminari e definitivi di tali opere devono verificare il rispetto dei limiti normativi, considerando la presente classificazione acustica.

3 Qualora nella progettazione definitiva e/o esecutiva di tali infrastrutture fosse prevista una tipologia diversa da quella sopra considerata, le relative fasce di pertinenza acustica infrastrutturali corrisponderanno a quelle associate all'effettiva tipologia di infrastruttura che si andrà a realizzare.

4 La progettazione definitiva delle infrastrutture deve contenere, qualora non implementata nella classificazione e quindi non coerente alla stessa, una variante in cui sia specificato: la tipologia dell'opera, i limiti da considerarsi in base ai decreti attuativi e le fasce di inserimento acustico da zonizzare in IV o III classe. Tali proposte saranno oggetto di verifica di coerenza con i contenuti della Classificazione acustica.

ALLEGATO

ELENCO ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ (ALLEGATO B DEL DPR 227 DEL 19/10/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a
50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.

- 45. Ottici.
- 46. Fotografi.
- 47. Grafici.